



COMUNE DI SPRESIANO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO, DI CUI ALL'ART.18
DELLA LEGGE 11.02.1994, N.109,
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

-Delibera G.C. Commissariale n° 19 del 02.03.2000

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato in attuazione all'articolo 18 della Legge 11.02.1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'art. 18 della legge citata.

Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dai successivi articoli 2 e 3 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'area tecnica dell'Amministrazione (Settore LL.PP.-Manutenzioni e Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Ecologia) ed, eventualmente, da altro personale esterno all'area tecnica stessa.

ART. 2 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE – DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Per progetto di opera o lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della Legge 11.02.1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge citata, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16, corredate dagli elaborati progettuali previsti dalla vigente normativa in materia o inerenti alle specifiche categorie di opere o comunque determinati dal regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della Legge n° 109/94.
2. Per opere o lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia; questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge n. 109/94, e del regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della legge medesima, ai lavori pubblici che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente; ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui all'art. 7 della Legge n. 1089 del 1939, se rilasciata da un organo comunale delegato, ed il parere di cui all'art. 220 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 1934, sono considerati atti di assenso interni all'Amministrazione.
3. Rientrano nelle prestazioni remunerate con il fondo incentivante, oltre la progettazione di cui ai commi precedenti, i piani di sicurezza, la direzione lavori, i collaudi e l'attività di responsabile unico del procedimento.
4. Per atti di pianificazione si intende la redazione di:
 - Piano Regolatore Generale e relative norme tecniche di attuazione con regolamento edilizio e/o relative Varianti generali e Parziali;
 - Varianti al PRG ai sensi della Legge 3 gennaio 1978, n.1;
 - Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e/o relative varianti;
 - Piani per l'edilizia economica e popolare e/o relative varianti;
 - Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e/o relative varianti;
 - Piani di recupero di iniziativa pubblica e/o relative varianti;
 - Programma pluriennale di attuazione e/o relative varianti;
 - Piano di Lottizzazione d'Ufficio e/o relative varianti;
 - Piano di comparto e/o relative varianti;
 - Piano urbano del traffico e/o relative varianti;
 - Piano di risanamento acustico e/o relative varianti;
 - Altri piani urbanistici, comunque denominati, e/o relative varianti;

Detti atti di pianificazione devono avere i contenuti e gli elaborati previsti dalla vigente disciplina urbanistica o di settore.

5. La redazione dei predetti atti di pianificazione è remunerata con il fondo incentivante.
6. Rientrano, inoltre, tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

ART. 3 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. I soggetti dell'area Tecnica (Settore LL.PP. – Manutenzioni e Settore Urbanistica – Edilizia Privata - Ecologia) destinatari dell'incentivo, sono:
 - per opere e lavori pubblici:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) il/i progettista/i;
 - c) il coordinatore per la progettazione di cui al D.Lgs. n. 494/96, nonché redattore del piano di sicurezza;
 - d) il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 494/96;
 - e) il/i Direttore/i dei Lavori;
 - f) il/i Collaboratore/i;
 - g) i collaboratori tecnici ed amministrativi;
 - per atti di pianificazione:
 - a) il/i tecnico/i che sottoscrive/ono l'atto, assumendone la responsabilità professionale,
 - b) i collaboratori tecnici ed amministrativi.
2. I collaboratori sono di norma dell'area tecnica, ma possono, su individuazione del Responsabile dell'unità organizzativa competente, sentito il Responsabile del procedimento, se diverso, essere anche esterni all'area tecnica.

ART. 4 – COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono scritte le quote del fondo incentivante.
2. Le quote sono determinate secondo i criteri del presente regolamento nel limite massimo dell'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro con esclusione, quindi, delle somme che nel quadro economico sono incluse fra quelle definite "in diretta amministrazione" o "a disposizione dell'amministrazione", gli oneri fiscali, quelli per gli espropri e per gli imprevisti.
3. Nel fondo incentivante di cui al primo comma sono scritte, inoltre, le quote corrispondenti al 30% della tariffa professionale relativa a ciascuno degli atti di pianificazione la cui redazione sia affidata a personale interno.
4. Per le opere o lavori pubblici, il fondo è calcolato nelle seguenti misure:
 - 1,5% per importi posti a base di gara fino a L. 500.000.000.= € 258.228,45;
 - 1,45% per importi posti a base di gara compresi tra L. 500.000.000.= € 258.228,45 ÷ L. 1.000.000.000.= € 516.456,9;
 - 1,4% per importi posti a base di gara oltre a L. 1.000.000.000.= € 516.456,9;
5. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del trenta per cento sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo

adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.

6. Il fondo relativo ad opere o lavori pubblici non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori;
7. Il fondo di cui ai precedenti commi 4 e 5 è al netto degli oneri riflessi, nonché dell'IRAP, che sono a carico dell'Ente.
8. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'art. 16, comma 7, della Legge n° 109/94 ed assegnate ad apposita voce di bilancio.

ART. 5 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il responsabile unico del procedimento è di norma il responsabile dell'unità organizzativa di cui fa parte il servizio LL.PP., salvo diverse disposizioni;
2. Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento del responsabile dell'unità organizzativa competente o, se rientra nelle sue competenze, del responsabile del servizio competente.
3. Nell'atto di conferimento degli incarichi sono indicati il tecnico e i tecnici che assumono le personali responsabilità professionali, se non già diversamente individuati; il tecnico o i tecnici titolari formali degli incarichi devono possedere i requisiti di cui all'art. 17, comma 2, della Legge n. 109/94, e successive modifiche ed integrazioni, e di cui al D.Lgs. n. 494/96, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il responsabile dell'unità organizzativa competente o, se rientra nelle sue competenze, il responsabile del servizio competente, può, con provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento.
5. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
6. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, dev'essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il responsabile dell'unità organizzativa competente o, se rientra nelle sue competenze, il responsabile del servizio competente, provvede, sentito il responsabile del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti alle varie attività anche a titolo di collaborazione, indicando, ove possibile, i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti.
7. Il personale incaricato ed i relativi collaboratori, a qualunque titolo, espletano quanto loro affidato di norma durante l'orario di lavoro.
8. È previsto l'incarico a soggetti esterni, individuati come previsto dalla vigente normativa in materia, per l'espletamento di attività specialistiche, relative alla progettazione, direzione lavori e collaudo; i rapporti con questi saranno regolati da apposita convenzione e/o determinazione.

ART. 6 – RIPARTIZIONE VERTICALE DEL FONDO

1. La ripartizione verticale del fondo massimo dell'1,5%, e comunque calcolato come previsto al comma 4 dell'art. 4, è ripartita nel seguente modo:

a) Responsabile Unico del procedimento:	0,20
b) Progetto preliminare:	0,07
c) Progetto definitivo:	0,27
d) Progetto esecutivo:	0,23

*d1)	Progetto definitivo ed esecutivo congiunto:	0,50
e)	Piano di sicurezza, coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori:	0,10
f)	Direzione lavori:	0,12
g)	Collaudo:	0,01

*d1) è alternativo alle lettere c) e d)

Nel caso in cui le prestazioni di cui alla lettera e), per la tipologia dell'opera ed in base alla normativa vigente, non siano necessarie, neppure con incarichi a personale esterno, le relative quote verranno ripartite, in modo proporzionale tra le altre figure.

Qualora, per la tipologia dei lavori ed in base alla vigente normativa, l'atto di collaudo venga sostituito dal certificato di regolare esecuzione, la relativa quota viene assorbita dalla direzione lavori

Le singole quote sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

2. Nell'ipotesi di incarichi specialistici, di cui al comma 8 dell'art. 5, a soggetti esterni all'Ente, la quota della ripartizione verticale, relativa alle prestazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), e g), è ridotta del 10%;
3. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo per le prestazioni elementari relative ad opere o lavori pubblici, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento, unitamente alla determinazione di cui all'art. 5, comma 3; in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del procedimento, sentiti gli interessati dissenzienti, secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità, in relazione al grado di contributo individuale prestato per il raggiungimento del risultato.

ART. 7 – PRESTAZIONI PARZIALI

Qualora all'ufficio Lavori Pubblici – Manutenzioni dell'Ente sia affidato uno solo dei livelli indicati al comma 1 dell'art. 6, e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a personale esterno, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato dell'opera o lavoro pubblico, la quota calcolata secondo l'articolo precedente, corrispondente a prestazioni che non sono svolte da personale interno, costituiscono economie.

ART. 8 – RIPARTIZIONE ORIZZONTALE DEL FONDO

1. La quota di fondo relativa ad ognuna delle prestazioni di cui all'art. 6, per ogni singola opera o lavoro pubblico, è ulteriormente ripartita come segue:
 - per la figura di responsabile unico del procedimento di cui alla lettera a) dell'art. 6:
 - (a) il 75% (settantacinqueper cento) alla persona nominata responsabile unico del procedimento;
 - (b) il 25% (venticinqueper cento) ai collaboratori, sia essi interni all'ufficio LL.PP.-Manutenzioni o esterni, che abbiano prestato la propria opera di collaborazione con il responsabile unico del procedimento all'espletamento dei compiti propri di tale figura;
 - per lo svolgimento delle attività e servizi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'art. 6:
 - (a) il 65% (sessantacinqueper cento) al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono gli atti (progettista/i – coordinatore/i – collaudatore/i) assumendone la responsabilità

- professionale;
- (b) il 25% (venticinqueper cento) al rimanente personale dell'ufficio LL.PP.-Manutenzioni che abbia partecipato direttamente alla redazione del progetto, all'espletamento dell'attività di direzione lavori e collaudo e allo svolgimento dei servizi di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nonché alla redazione del piano di sicurezza;
 - (c) il 10% (dieci per cento) ai collaboratori diversi, esterni all'ufficio LL.PP.-Manutenzioni, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati, per lo svolgimento dell'attività di direzione dei lavori e collaudo e per l'espletamento dei servizi di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione di lavori.
2. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione, è ripartita come segue:
- (a) il 65% (sessantacinque per cento) al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
 - (b) il 25% (venticinque per cento) al rimanente personale dell'ufficio urbanistica – edilizia privata – ecologia che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
 - (c) il 10% (dieci per cento) ai collaboratori diversi, esterni all'ufficio urbanistica – edilizia privata – ecologia, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.
- Nell'ipotesi di incarichi specialistici a professionisti esterni all'Amministrazione, le predette quote sono proporzionalmente ridotte.
3. La quota spettante ad ogni soggetto, come sopra individuato, qualora gli incaricati e/o i collaboratori siano più di uno per ogni singola prestazione, sarà determinata dal responsabile del procedimento in relazione all'effettiva partecipazione individuale.
4. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché con decisione unanime, ovvero in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione, la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.
5. In assenza di una o di ambedue le partecipazioni di cui ai commi 1 e 2, lettere b) e c), le relative quote sono ripartite con il criterio della proporzionalità tra tutti gli altri soggetti che abbiano effettivamente partecipato.
6. Le singole quote di competenza sono cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità normati.

ART. 9 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto, di attività o servizio.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, sentito il responsabile del procedimento, dall'organo che ha disposto l'affidamento.
3. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.

4. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile del procedimento del conferimento degli incarichi in oggetto, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
5. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

ART. 10 – RITARDO NELL'ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI – PENALITÀ

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, saranno applicate le seguenti penalità pecuniarie:
 - a) ritardi fino a 10 giorni: per ogni giorno di ritardo, penalità pari all'1 per cento della quota relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo;
 - b) ritardi da 10 fino a 30 giorni: per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10, penalità pari al 3 per cento sulla quota relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo;
 - c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione della quota relativa alla singola prestazione per il quale si è verificato il ritardo.
2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento dell'eventuale danno, previsti dal vigente ordinamento.

ART. 11 – TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO AD UN'OPERA O LAVORO PUBBLICO

1. Gli importi relativi alle prestazioni di un'opera o lavoro pubblico, di cui al presente regolamento, sono liquidati come segue:
 - a) per la quota riferita al responsabile unico del procedimento, proporzionalmente, al termine di ogni fase procedimentale;
 - b) per la quota riferita al progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce il progetto e, comunque, entro 180 giorni dalla sua redazione, previa attestazione del responsabile unico del procedimento;
 - c) per la quota riferita al progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte dell'Amministrazione o organi esterni all'Ente, previa attestazione del responsabile unico del procedimento;
 - d) per la quota riferita al progetto esecutivo, entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione del progetto stesso e, comunque, entro 90 giorni dalla sua redazione, previa attestazione del responsabile unico del procedimento;
 - e) per la quota riferita al piano di sicurezza ed ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, entro 60 giorni dalla redazione dell'atto e/o dall'espletamento dei servizi, previa attestazione del responsabile unico del procedimento;
 - f) per la quota riferita alla direzione lavori, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, previa attestazione del responsabile unico del procedimento;
 - g) per la quota riferita al collaudo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previa attestazione del responsabile unico del procedimento.

ART. 12 – TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

1. Il fondo relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o variante e degli altri strumenti di pianificazione, è liquidato nel seguente modo:
 - a) per un quarto, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione, previa attestazione del responsabile del procedimento;
 - b) per metà, entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni, ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione, previa attestazione del responsabile del procedimento;
 - c) per un quarto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico, previa attestazione del responsabile del procedimento.
2. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alle norme tecniche di attuazione, all'individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto, sempre previa attestazione del responsabile del procedimento. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.
3. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq. di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione dell'atto, previa attestazione del responsabile del procedimento. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq..

ART. 13 – SPESE

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, allo svolgimento delle attività e servizi, di cui al presente regolamento, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani e per l'espletamento delle altre attività e servizi, è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

ART. 14 – ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione dei lavori pubblici.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 della Legge n. 109/94, e

successive modifiche ed integrazioni, disciplinante le modalità ed i limiti della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge citata, l'assicurazione è soggetta alle disposizioni del presente articolo; dopo l'entrata in vigore del regolamento, il presente articolo troverà applicazione solo per le parti non incompatibili.

3. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi e l'importo da garantire è pari al 10 % (diecipercento) del costo di costruzione dell'opera progettata.

ART.15 - PROPRIETA' DEI PROGETTI.

I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico Comunale restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, sollevando, comunque, da ogni e qualsiasi responsabilità i progettisti stessi per le modifiche o varianti apportate.

ART. 16 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento Comunale si applicherà anche agli incarichi in corso all'entrata in vigore dello stesso, nelle parti non incompatibili con il regolamento adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 02.06.1998, esecutiva.
2. Sempre per gli affidamenti antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, per le parti in contrasto con il regolamento adottato dalla G.C. con deliberazione n. 146 del 02.06.1998, il responsabile del procedimento deciderà, insindacabilmente, l'applicazione o meno delle nuove disposizioni regolamentari.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

In caso di entrata in vigore di successive norme Comunitarie, Statali e Regionali, immediatamente precettive, si applicheranno le nuove disposizioni, in attesa dell'adeguamento del presente Regolamento alle nuove normative.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento comunale entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà diventata esecutiva e sostituirà integralmente il precedente regolamento Comunale adottato con deliberazione di G.C. n. 146 del 02.06.1998.